



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04

Adottata nella seduta del 30/01/2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento Generale delle Entrate -

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Gennaio alle ore 10,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 24/01/2019 prot. n. 1316, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la Presidenza il Rag. Giosuè D'Amora.

Fatto l'appello risultano presenti i seguenti componenti:

<i>n.</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>P/A</i>	<i>n.</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>P/A</i>
<i>01</i>	<i>D'Amora Giosuè C. M. A.</i>	<i>P</i>	<i>10</i>	<i>La Mura Carmen</i>	<i>P</i>
<i>02</i>	<i>Abagnale Sofia</i>	<i>P</i>	<i>11</i>	<i>De Rosa Benito</i>	<i>P</i>
<i>03</i>	<i>Giordano Filomena</i>	<i>P</i>	<i>12</i>	<i>Alfano Ferdinando</i>	<i>P</i>
<i>04</i>	<i>Cascone Francesco</i>	<i>P</i>	<i>13</i>	<i>Orazio Pietro</i>	<i>P</i>
<i>05</i>	<i>Elefante Agostino</i>	<i>A</i>	<i>14</i>	<i>Elefante Carmela</i>	<i>A</i>
<i>06</i>	<i>D'Amora Giosuè</i>	<i>P</i>	<i>15</i>	<i>Scarico Francesco</i>	<i>A</i>
<i>07</i>	<i>Cannavacciuolo Salvatore</i>	<i>P</i>	<i>16</i>	<i>Elefante Domenico</i>	<i>P</i>
<i>08</i>	<i>Scala Simona</i>	<i>P</i>	<i>17</i>	<i>Cascone Stefano</i>	<i>P</i>
<i>09</i>	<i>Del Sorbo Gabriele</i>	<i>A</i>	<i>18</i>		

E' presente l'Assessore Extraconsiliare rag. Francesco Sicignano -

Constatato che il numero di 12 componenti (11 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Annunziata Alfano, incaricato della redazione del verbale.

Alle ore 10,45 entra in aula il Consigliere Domenico Elefante – Presenti n. 13 (12 Consiglieri + il Sindaco).

OGGETTO: Approvazione Regolamento Generale delle Entrate -

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Giosuè D'Amora

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. ssa Annunziata Alfano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Santa Maria la Carità li. 22/02/2019

Il Messo Comunale
Firmato come in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. ssa Annunziata Alfano

La presente copia conforme all'originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria la Carità, li 22/02/2019

Il Segretario Generale
dott. ssa Annunziata Alfano

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data _____ scadenza termine in data _____

Santa Maria la Carità, li _____

Il Dipendente Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:

1) dell'art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267;

Santa Maria la Carità, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente introduce il punto n. 4 all'Ordine del giorno.

L'Assessore alle Finanze dà lettura della proposta di delibera agli atti, illustrandone tutti i contenuti, giusta trascrizione stenotipica allegata.

Interviene il Consigliere Stefano Cascone che rileva l'importanza di tale provvedimento per i cittadini, soprattutto per la previsione e le condizioni del rateizzo ivi contemplate, che consentono ai cittadini di poter gradualmente pagare le somme dovute, per cui anticipa il voto favorevole, giusta trascrizione stenotipica allegata.

Interviene il Consigliere Domenico Elefante che, parimenti al Consigliere Stefano Cascone, esprime il voto favorevole ed il Sindaco che porge il proprio ringraziamento all'Assessore Extraconsiliare, Rag. Sicignano, per il lavoro svolto ma soprattutto per il piano di rientro previsto per tutti coloro che non hanno adempiuto al pagamento dei Tributi, giusta trascrizione stenotipica allegata.

Terminati gli interventi, il Presidente mette ai voti il punto iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

ED IL CONSIGLIO

Vista:

La proposta di deliberazione ad oggetto: *Approvazione Regolamento Generale delle Entrate* a firma congiunta del Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Giuseppina Fiocco e dell'Assessore alle Finanze, Francesco Sicignano, munita del parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267 DEL 18/08/2000;

Visto il parere del revisore dei Conti prot. n. 1665 del 29/01/2019, reso con verbale n. 2 del 29/01/2019, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale

- Visto il seguente esito della votazione:
- Presenti in aula n. 13 (12 Consiglieri + il Sindaco),
- All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: *Approvazione Regolamento Generale delle Entrate* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il seguente esito della votazione:

- Presenti in aula n. 13 (12 Consiglieri + il Sindaco),
- All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

PUNTO NUMERO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE".

ASSESSORE SICIGNANO FRANCESCO: "Premesso che l'Articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dispone che nel rispetto dei principi ...".

(Legge la proposta agli atti).

Anche per il Regolamento Generale delle Entrate vale lo stesso ragionamento del Regolamento di Contabilità. In effetti abbiamo provveduto ad adeguare il Regolamento Generale delle Entrate alla normativa vigente ed inoltre come concordato con i capigruppo, già tempo fa fu istituito un piano di rateizzo per gli accertamenti in corso ai quali potevano attenersi i contribuenti che avevano subito degli accertamenti da parte della società che gestisce i tributi ed è stato recepito quello che avevamo dato come indicazione in Conferenza dei capigruppo.

CONSIGLIERE CASCONI STEFANO: Questo è un provvedimento molto importante che aiuterà molti concittadini perché si sono riscontrate sul territorio tante richieste di rateizzo per alcuni accertamenti passati. Le somme in alcuni casi erano anche ingenti e poteva portare comunque i cittadini a pagare anche 1.000 – 1.500 euro al mese con il vecchio Regolamento. Adesso si è data la possibilità di rateizzare in più rate, mi sembra fino a 24 – 36 mesi, se non sbaglio, dipende molto anche dalla somma che l'ufficio Tributi esterno ha accertato. Quindi, si va incontro sia a tutti quei cittadini che sono in difficoltà economiche e quindi riusciranno a saldare il debito nei confronti dell'Ente pubblico, che permetterà all'Ente pubblico, quindi l'Ente Comunale di poter ricevere alcune somme che forse in casi di difficoltà economica non potevano mai ricevere. Per cui è un provvedimento importantissimo che condivido come già accennato dall'Assessore Franco Sicignano, è stato deciso in Conferenza dei capigruppo. Il mio voto ovviamente è favorevole.

ASSESSORE SICIGNANO: Avevamo concordato insieme qual'era la linea da seguire, quindi abbiamo solo preso atto di quella che era la volontà dell'intero Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: Solo per dichiarazione di voto, questo è un provvedimento di cui abbiamo parlato già tempo fa sia in Conferenza dei capigruppo che in Commissione Regolamento. Venne fuori dalla necessità di organizzare e quindi programmare in maniera regolare quelle che erano alcune necessità che i cittadini sottoponevano, in particolare in relazione ad alcuni avvisi pervenuti dalla ditta di riscossione crediti da parte del Comune. Quindi in quella fase abbiamo valutato e discusso su quelle che erano le possibili iniziative da poter mettere in campo per fare in modo che i nostri concittadini potessero avere delle agevolazioni, almeno su alcuni elementi essenziali come accennava il Consigliere Cascone e come ha ribadito tra l'altro l'Assessore, per cui è stato il tutto sintetizzato sotto forma di Regolamento che tiene conto soprattutto di quelle che sono le tempistiche e quelle che sono le procedure già stabilite dalla norma, se noi vediamo il principio di autotutela di come tener conto in determinate procedure degli errori che magari ci sono, prima di essere avviate le procedure coatte, si possa poi intervenire direttamente con una semplice richiesta preliminare. Quindi, preso atto che il tutto sia corrispondente a quelle che sono le esigenze dettate da noi Consiglieri Comunali, io credo che questo provvedimento vada approvato e quindi il nostro voto è favorevole. Grazie.

SINDACO: Veramente brevemente solo per ringraziare ancora l'Assessore alle finanze, la dottoressa Fiocco, ma anche i Consiglieri di minoranza, penso che su questo Regolamento, come già è stato anticipato, abbiamo agito in una maniera veramente perfetta in quanto precedentemente in una Conferenza dei capigruppo già abbiamo deciso gli aspetti centrali di questo Regolamento che oggi andiamo ad approvare. Questo ha dato la possibilità ai cittadini, come ha detto anche il Consigliere Stefano Cascone, che non avevano pagato dei tributi, cosa che non dovrebbe succedere, ma può succedere a tutti e quindi è giusto, di rientrare con delle modalità anche un po'

più agevolate. Inoltre voglio dire, perché non ricordo se è stato detto, se un cittadino ha un debito da 1.000 a 2.000 euro può rientrare con 12 rate mensili, quindi in 1 anno, da 2.000 a 5.000 euro può rientrare in 2 anni, quindi 24 mesi, invece per debiti superiori ai 5.000 euro può rientrare in 36 rate, quindi per 3 anni. Era una possibilità che abbiamo dato per la consapevolezza che è giusto che tutti paghino, la prima cosa, il concetto perché questo aiuterà a pagare ancora di meno, è quello che ci auguriamo, però se in quei momenti di difficoltà economici ci può essere dato.

PRESIDENTE – a questo punto concluso il dibattito se non ci sono richieste di intervento passiamo alla votazione per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti numero 13

Favorevoli n. 13

Tutti favorevoli.

Votiamo anche per l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti numero 13

Favorevoli n. 13

Tutti favorevoli.



Comune di Santa Maria la Carità
(Prov. Napoli)

Al Consiglio Comunale

Sede

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Preso atto che diversi interventi legislativi hanno modificato in maniera significativa la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare il Regolamento Generale delle Entrate, al fine di:

- adeguare la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto.

Visto l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal Responsabile del Ufficio Tributi.

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- l'introduzione dell'istituto della compensazione tra debiti e crediti;
- l'introduzione della disciplina della rateizzazione dei pagamenti;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

cn modificazioni dalla L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) Di Approvare il "Regolamento Generale delle Entrate" il quale si compone di n.37 articoli, allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile;
- 2) Di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) DI PUBBLICARE il presente regolamento all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

Dalla residenza municipale , 28/01/19

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa  Giuseppina Fiocco

L'assessore alle Finanze

Rag.  Francesco Sicignano


Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

*Parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. n. 267/2000:
favorevole.*

Santa Maria la Carità 28/01/19

Il resp. dei servizi finanziari

Dott.ssa Giuseppina Fiocco



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
COMUNALI**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	pag. 4
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare	pag. 4
Articolo 3 – Statuto del Contribuente	pag. 4

TITOLO II – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 4 - Regole generali per la riscossione	pag. 5
Articolo 5 – Azioni cautelari ed esecutive	pag. 5
Articolo 6 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione	pag. 5
Articolo 7 – Versamenti e rimborsi	pag. 5
Articolo 8 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento	pag. 6
Articolo 9 -- Accollo	pag. 6
Articolo 10 – Compensazione	pag. 7
Articolo 11 – Interessi	pag. 7

Titolo III - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 12 – Oggetto dell'adesione	pag. 7
Articolo 13 – Ambito dell'adesione	pag. 7
Articolo 14 – Competenza	pag. 8
Articolo 15 – Attivazione del procedimento	pag. 8
Articolo 16 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale	pag. 8
Articolo 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 8
Articolo 18 – Svolgimento del contraddittorio	pag. 9
Articolo 19 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	pag. 9
Articolo 20 – Esito negativo del procedimento	pag. 9
Articolo 21 – Modalità di pagamento	pag. 9
Articolo 22 – Perfezionamento ed effetti della definizione	pag. 10

CAPO II - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 23 - Conciliazione Giudiziale	pag. 10
--	---------

CAPO III - DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 24 – Oggetto	pag. 11
Articolo 25 – Materie oggetto di interpello	pag. 11
Articolo 26 – Procedura ed effetti	pag. 11
Articolo 27 – Legittimazione e presupposti	pag. 12
Articolo 28 – Contenuto delle istanze	pag. 12

Articolo 29 – Inammissibilità delle istanze pag. 12

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 30 – Oggetto pag. 13

Articolo 31 – Effetti pag. 13

Articolo 32- Competenza pag. 14

Articolo 33 – Valutazione pag. 14

Articolo 34 – Perfezionamento e sanzioni pag. 14

CAPO V - AUTOTUTELA

Articolo 35 – Autotutela pag. 15

Articolo 36 - effetti pag. 16

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Disposizioni finali pag. 16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie e non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.

3. La disciplina delle singole entrate viene definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art.2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Il regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle misure minime e massime previste per le singole risorse di entrata.

Art.3 – Statuto del Contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dal d.lgs. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente".

2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:

- Compensazione
- Dilazione di pagamento
- Diritto di interpello
- Accertamento con adesione
- Reclamo e mediazione
- Autotutela

TITOLO II – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 4 - Regole generali per la riscossione

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni.

2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910:

a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il d.m. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.

b) le spese non rientranti nel d.m. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.

3. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 5 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 6– Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;

b) improcedibilità per limiti d'importo;

c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;

d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;

e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;

f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Art.7 - Versamenti e rimborsi

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno ad esclusione degli incassi riferiti alla Tosap temporanea, all'imposta di

Pubblicità, ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee, alla Tasi e alla tassa rifiuti giornaliera, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata,

2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno ad esclusione delle entrate riportate al comma 1.

3. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le stesse siano inferiori o uguali a €16,53 per anno, comprensivi e /o costituiti da sanzioni amministrative e/o interessi.

4. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto ed anche con riferimento alle entrate non tributarie, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Art.8 Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali, si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato e dai vigenti regolamenti specifici comunali, salvo quanto stabilito nei commi seguenti:
2. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti, anche, con adesione del contribuente o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali ed altre entrate patrimoniali, su richiesta motivata del contribuente che versa in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possono essere rateizzati nel seguente modo :

da € 0	a € 2.000	n. 4 rate trim. o 12 rate mensili
da € 2001	a € 5 000	n. 8 rate trim. o 24 rate mensili
Oltre	€ 5.001	n. 12 rate trim. o 36 rate mensili

3. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
4. L'importo della rata, comunque non può mai essere inferiore ad € 80,00.
5. Per l'importo dovuto superiore ad € 10.000 il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
6. Il costo della fidejussione è rimborsato al contribuente quando venga accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.
6. La richiesta di rateazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento del tributo.

Art. 9 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

– generalità e codice fiscale del contribuente;

- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 10 – Compensazione

1. I contribuenti, nell'indicare le modalità di pagamento del proprio credito, possono chiederne la compensazione con le somme dovute al Comune a titolo di tributi locali.
I contribuenti cui è stato riconosciuto un credito tributario possono, nel termine di 30 giorni, chiederne la compensazione con lo stesso tributo ovvero con gli altri tributi dovuti all'Ente

Art. 11 – Interessi

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso legale sia per le somme a debito che per quelle a credito.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Titolo III - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 12 – Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

Art. 13 – Ambito dell'adesione

1. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione

dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

3. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

4. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 14 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 15 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;

b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;

c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art.16 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;

b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;

c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 17 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale.

3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 18 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 19 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 20 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 21 – Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo modalità e termini fissati dall'art. 8.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 22 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) **qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;**
 - b) **nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.**
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO II - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 23 - Conciliazione Giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992.
2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

CAPO III - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 24 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 11 della legge n. 212/2000, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo art. 11 per i tributi comunali applicati.

Art. 25 – Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 26 – Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 27 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 28 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;**
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;**
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;**
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;**
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;**
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;**
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.**

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 29 – Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui all'art. 35;**
- b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 34;**
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;**
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;**

- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 30 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi 4 dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 31 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) **l'ufficio competente;**
- b) **l'oggetto del procedimento promosso;**
- c) **il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;**
- d) **la data entro la quale deve concludersi il procedimento;**
- e) **l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.**

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.

Art. 32 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione non è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto.

Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 33 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 34 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO V - AUTOTUTELA

Art. 35 – Autotutela

1. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. Il Responsabile del tributo (o dell'entrata) può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo o dell'entrata;
- b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata;
- c) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.

6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 36 – Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione e abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia .

Prot. 1665
del 30/01/2019

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
PROVINCIA DI NAPOLI

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 2 del 29/01/2019

PARERE DEL REVISORE
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di Gennaio , il Revisore dei Conti del Comune di Santa Maria La Carità , Dott.ssa Giuseppina Saulino

esamina le relazioni istruttorie predisposte dal Responsabile dei Servizi Finanziari unitamente agli schemi di regolamento e trasmesse al Revisore per i pareri di competenza, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.,

Visto

- il T.u.e.l. ed in particolare l'art.239, comma 1, lettera b) n.7 ;
- l'art.152 del D.lgs 267/2000 che richiede agli Enti di dotarsi del Regolamento di Contabilità;
- Il D.Lgs n.118/2011 in materia di "Armonizzazione contabile degli Enti Locali"
- L'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale prevede che i Comuni possono disciplinare mediante Regolamento le entrate comunali tributarie e non tributarie , al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nel rispetto dello Statuto del Contribuente;
- L'Art. 53 della L. 388/2000
- Lo Statuto Comunale

Rilevato

- che è necessario un aggiornamento del Regolamento di Contabilità da ultimo approvato, al fine di essere meglio rispondente alle modifiche normative ;
- che lo schema di "Regolamento di Contabilità " esaminato risponde al mutato quadro normativo
- che le proposte riportano i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;


Il Revisore dei Conti

Per tutto quanto esposto esprime parere favorevole

al proposto Schema di "Regolamento di Contabilità" adeguato ai principi generali di cui al D.Lgs. 118/2011 e composto di 139 articoli;

al proposto Schema di "Regolamento Generale delle Entrate" il quale si compone di n. 37 articoli.

Revisore dei Conti
Dott.ssa Giuseppina Saulino





UFFICIO PROTOCOLLO
RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE

Numero: **1665**

Protocollato il: **30/01/2019** Alle ore: **09.45.53**

Oggetto: **PARERE REVISORE DEI CONTI SU REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLE ENTRATE**

Classificazione: / Categoria:- Classe:- Sottoclasse:- Fascicolo:-

Da: **REVISORE DEI CONTI**

Indirizzo: **d. ssa saulino giuseppina-80050-SANTA MARIA LA CARITA'**

Altri Mittenti:

Destinatari: **AVV. GIOSUE' C. M. A. D' AMORA** **SANTA MARIA LA CARITA'**

RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI **SANTA MARIA LA CARITA'**

SEGRETARIO GENERALE **SANTA MARIA LA CARITA'**

Li: **30/01/2019**

l'addetto/a al protocollo

Termine

Scadenza Termine